

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. — Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Torino, Provincie del Regno, Svizzera, Roma.

TORINO, Lunedì 11 Gennaio

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Stati Austriaci e Francia, detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento, Inghilterra e Belgio.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Meteorological observation table with columns for Date, Barometer, Thermometer, Wind, etc.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 10 GENNAIO 1864

Relazione a S. M. fatta in udienza delli 13 dicembre 1863.

Sire,

Nello scopo di riordinare ed unificare il servizio del Genio civile dopo che furono soppressate le diverse Direzioni Generali...

Sempre nello stesso fine, il Riferente ha fatto preparare col concorso dei lumi del Consiglio succitato un progetto di Regolamento inteso a far cessare ogni disparità d'indirizzo e di condotta nell'azione degli Ufficiali...

Altro speciale ordinamento stassi ora studiando, diretto a stabilire norme dei pari uniformi e generali in quanto particolarmente si attiene alla condotta, alla collaudazione ed alla contabilità dei lavori...

Ma intanto ed in continuazione di tali studi importanti che non sia punto ritardata la pratica applicazione del Regolamento succitato, il Riferente ha l'onore di sottoporlo alla M. V. pregandola di volerlo approvare...

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

N. D'ITALIA.

Veduta la legge 20 novembre 1859, n. 3754, sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche; Veduto il Reale Decreto 25 luglio 1861, n. 148, col quale la legge predetta in quanto si riferisce al Corpo Reale del Genio civile fu estesa a tutte le Provincie del Regno;

Visto il Reale Decreto 30 marzo 1862, n. 564, e l'annesso Regolamento per il servizio delle opere pubbliche nelle Provincie Napolitane e Siciliane;

Visto il Reale Decreto 6 giugno p. p., n. 1320, in approvazione dell'annesso Regolamento per il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e per le ispezioni degli Uffici del Genio civile;

Riconosciuta la necessità di provvedere perchè gli Uffici del Genio civile abbiano in tutte le Provincie del Regno a disimpegnare con norme fisse ed uniformi il servizio delle opere pubbliche loro affidate;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per Lavori Pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento per il servizio del Genio civile firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per Lavori Pubblici.

Art. 2. Il detto Regolamento andrà in vigore col 1° di gennaio 1864 e ad un tempo cesseranno d'avere effetto tutte le disposizioni sulla materia, ora vigenti nelle varie Provincie del Regno, per quanto sono contrarie a quelle del Regolamento stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

Il N. 1599 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

(Il Regolamento nei prossimi numeri)

Il N. 1615 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

N. D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Visto il Nostro Decreto 29 marzo scorso, col quale venne autorizzato il Comune di Montessantó (Umbria) ad assumere la denominazione di Montessantó Viezi; Vista la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 21 settembre 1862,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Montessantó, in provincia dell'Umbria, è autorizzato ad assumere la denominazione di Montessantó Viezi a vece di quella di Montessantó Viezi, approvata col precitato Nostro Decreto del 29 marzo scorso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERAZZI.

S. M., sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatto le seguenti nomine e disposizioni:

Con R. Decreti in data 6 dicembre 1863

Appiotti Michele, capitano nel Corpo dei Carabinieri R., promosso maggiore nello stesso Corpo;

Lanzi Jacopo, luogoten. id., promosso capitano nello stesso Corpo;

Gezzelli di Rossana cav. Marco, allievo del Corpo speciale presso la scuola militare di cavalleria, promosso sottot. nel regg. Lancieri Vittorio Emanuele;

Calcagni Luigi, id., promosso sottot. nel regg. Cavalleggeri d'Alessandria;

Serra march. Domenico, id., promosso sottot. nel regg. Guide;

Sforza Cesarini Don Bosio, id., id.;

Aymerich di Laconi cav. Carlo, luogot. nel regg. Cavalleggeri Monferrato, collocato in aspettativa per motivi di famiglia dietro sua domanda.

Con R. Decreto in data 13 detto

Chinca Alessandro, luogot. nel Corpo dei Carabinieri R., trasferto col suo grado nell'arma di Cavalleria.

Con R. Decreti in data 27 detto

Averoldi ngh. Giovinetti, luogot. nel regg. Savoia Cavalieria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia dietro sua domanda;

Trivulzio march. Gian Giacomo, luogot. nell'arma di Cavalleria in aspettativa, dispensato dal servizio in seguito a sua domanda;

Aymerich di Laconi cav. Carlo, luogot. nel regg. Cavalleggeri di Monferrato, revocato e considerato come non avvenuto il R. Decreto 6 dicembre 1863 col quale veniva collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con Decreto Reale del 31 dicembre u. s. Gallina Emanuele, luogotenente nello Stato-maggiore delle piazze in aspettativa, è stato nominato sottotenente nelle Guardie doganali.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 10 Gennaio 1864

MINISTERO DELLA MARINA.

Gabinetto.

Avviso ai naviganti.

Isole Britanniche - Oceano Atlantico Fuoco a lampi alle Isole Monach, fuori della costa delle Ebridi interne.

I naviganti rimangono informati che nella notte del 1.0 febbraio 1864, e notti seguenti, dal calare allo spuntare del sole verrà acceso un fuoco su di un fanale sull'isola Shillay, la più occidentale del gruppo conosciuto sotto il nome di isole Monach o Hyskere, fuori della costa del North Uist, e circa a 33 miglia per il S. 28° 30' E. dall'isola di S. Kilda. La torre del fanale è alta 40' 54' dal suolo. Il fuoco sarà di prima classe bianco a lampi ogni 10 secondi, visibile tutto intorno all'orizzonte, e l'apparecchio illuminante sarà diottrico. L'elevazione del fuoco sul pelo delle più alte maree di primavera sarà di circa 46' e sarà visibile alla distanza di 17 miglia per un osservatore il cui occhio sia alto sul livello del mare di 3'.

Qualunque bastimento, sia estero che inglese, che godrà i benefici di questo fanale, dovrà pagare L. 0,10 per tonnellata per ciascuna volta che passa innanzi ad esso se fa viaggi a lungo corso. Se invece è bastimento che fa il cabottaggio, pagherà L. 0,0125 per tonnellata.

Bastimento fanale della baia di Morecambe.

La Corporazione di Trinity house reca a notizia dei naviganti che il bastimento fanale della Baia di Morecambe è stato mosso di 4 miglia pel N. O. della sua prima posizione e che ora è ormeggiato in 22° 16'

alle più basse maree primaverili e corrisponde a seguenti rilevamenti:

Fuoco del Capo S. Beas per N. 19° 41' E. (distante 26 1/2 miglia);

Fuoco di Valney per N. 78° 45' E. (distante 14 miglia 1/2);

Piede del fuco di Wyre per S. 72° 7' E. (distante 16 1/2 miglia);

Chies. Blackpool per S. 47° 48' 15" E. (distante 17 1/2 miglia);

Fuoco Skerries per S. 78° 45' E. (distante 48 miglia);

Fuoco di Cal of man per N. 56° 15' O. (distante 49 miglia);

Bastimento fanale N. O. per S. 11° 15' O. (distante 25 miglia).

Fuoco della punta di Air, entrata del fiume Dee.

La spiaggia su cui fu eretto nel 1841 il fanale sulla punta di Air, all'entrata del fiume Dee, essendo stata invasa dal mare in modo da compromettere la sicurezza della costruzione in modo da non poter esporre su quella un fuoco, si partecipa ai naviganti che a datore dal 24 dicembre e fino ad ulteriore notizia, il fuoco verrà acceso sulla vecchia torre a 751' 70 al S. S. O. dell'attuale edificio del fanale.

Siccome può essere necessario di rimuoverlo, i capitani dei bastimenti che entrano nel fiume Dee sono avvertiti, nel contornare la punta, di far attenzione all'alterata posizione del fuoco.

Torino, 9 gennaio 1864.

Dordine del Ministro

Il Capo del Gabinetto E. D'AMICO.

ESTERO

Il Monitor Universel contiene il decreto dell'Imperatore dei Francesi sulla libertà dei teatri, del 6 di gennaio, preceduto da questa relazione:

Sire, Nella solenne tornata del 3 di novembre testè scorso V. M. stessa annunciava la prossima abolizione dei privilegi a cui andava finora soggetta l'impresa dei teatri. Accolto con gioia e riconoscenza dagli scrittori e dagli artisti questo provvedimento andrà ora in esecuzione. Grande alla generosa iniziativa ed alle liberali intenzioni di V. M., nessun incaglio impedirà da quora innanzi il libero esercizio di un'industria la cui influenza sul progresso delle lettere ed arti può essere sì grande e feconda.

Mentrechè gli autori ed i compositori viventi potranno trovare dovunque una carriera per le loro produzioni nuove, i capolavori dell'antico repertorio, liberati dai legami che li legavano esclusivamente ai due primi teatri francesi, andranno, senza decadere, ad onorare le scene popolari e recarsi l'utile loro ammaestramento. Da una banda il Governo rimarrà in possesso del diritto di sostenere, sovvenendoli, stabilimenti di ordine primario, che per gli altri saranno esemplari a seguire e modelli da imitare.

Si può dunque sperare, Sire, che il livello delle arti non farà che alzarsi e che il buon gusto pubblico, sentendosi più libero, si ridesterà esso stesso.

Il momento è favorevole per fare lealmente una esperienza che mai non fu fatta in simile condizione. Permettendosi alla libertà industriale, letteraria ed artistica di produrre tutto il bene che se ne può attendere, non abbiamo a temere abusi ed eccessi. La società, l'ordine e la morale conservano tutte le loro garantigie e lungi dal disarmare l'amministrazione, il nuovo decreto conferma l'autorità protettrice delle leggi ora vigenti.

Ho in conseguenza l'onore di sottomettere a V. M. il progetto di decreto qui unito.

Sono col più profondo rispetto

Sire, di Vostra Maestà

Umilmo, ubb. mo servitore e fedelissimo suddito Il maresciallo di Francia ministro della casa dell'Imperatore e della belle arti VAILLANT.

Il decreto porta le disposizioni seguenti:

Art. 1. Ogni individuo può fare costruire e assumere l'impresa d'ogni teatro con carico di fare una dichiarazione al Ministero della nostra casa o delle belle arti ed alla prefettura della polizia per Parigi, alla prefettura nei dipartimenti.

I teatri che parranno più particolarmente degni d'incoraggiamento potranno esser sovvenuti dallo Stato o dai Comuni.

Art. 2. Gli impresari dei teatri dovranno conformarsi alle ordinanze, decreti e regolamenti per tutto ciò che concerne l'ordine, sicurezza e salubrità pubblica.

Continueranno ad essere eseguite le leggi esistenti sulla polizia e chiusura dei teatri, come pure quelle che si riferiscono alla parte stabilita a profitto dei poveri e degli ospizi.

Art. 3. Qualunque opera drammatica, prima d'essere rappresentata, dovrà, giusta il decreto del 30 dicembre 1857, essere esaminata ed autorizzata dal ministro della nostra casa e delle arti, pel teatri di Parigi, dai prefetti pel teatri dei dipartimenti.

Quest'autorizzazione potrà sempre essere ritirata per motivi d'ordine pubblico.

Art. 4. Potranno essere rappresentati su tutti i teatri le opere drammatiche d'ogni genere, compresi i componimenti entrati nel dominio del pubblico.

Art. 5. Continuano ad essere proibiti i teatri d'attori fanciulli.

Art. 6. Gli spettacoli di curiosità, antiochi, caffè della cantanti, caffè-concerti ed altri stabilimenti restano sottoposti ai regolamenti ora vigenti.

Tuttavia questi diversi stabilimenti saranno da qui innanzi liberati dalla prestazione stabilita coll'art. 11 dell'ordinanza dell'8 di dicembre 1821 in favore dei direttori dei dipartimenti e non avranno a sopportare alcun altro disaffico che quello a profitto dei poveri ed ospizi.

Art. 7. I direttori attuali dei teatri altri che i sovvenuti sono e rimangono affrancati verso l'amministrazione di tutte le clausole e condizioni del loro capitoli, in quanto sono contrarie al presente decreto.

Art. 8. Sono abrogate tutte le disposizioni dei decreti, ordinanze e regolamenti in ciò che hanno di contrario al presente decreto.

Art. 9. Il ministro della casa e delle belle arti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel Bollettino delle leggi e riceverà la sua esecuzione cominciando dal 1.0 luglio 1864.

Leggesi nel Monit. Univ. del 7 gennaio: Troviamo nella Gazz. di Colonia del 30 dicembre due lettere scambiate fra il duca Federico di Augustenbourg e S. M. Napoleone III sulla faccenda dei Ducati. Ecco la lettera del principe Federico:

Sire,

Avendo testè preso possesso, dopo la morte di S. M. il re Federico VII del governo dei ducati dello Schleswig-Holstein, come ne avevo obbligo per essermi io il legittimo erede, ardisco sottoporre all'alta giustizia di V. M. alcune osservazioni relative ai diritti che ho il dovere di reclamare in nome della mia casa e in quello ancor più del mio paese.

I punti essenziali di tale questione non saranno certo sfuggiti allo sguardo penetrante di V. M.; ma lo spirito di parte e le passioni eccitate da interessi estranei alla questione di diritto hanno fatto tanto per complicare questa causa così semplice in se stessa che spero V. M. vorrà perdonarmi la sollecitudine che mi induce a rammentare succintamente in questa lettera le basi sulle quali, per quanto sembra, essa dovrebbe essere risolta. Giusta al cospetto di Dio, la causa cui lo sono chiamato a difendere, non avrebbe per fermo da temere la sentenza di alcun tribunale imparziale. Basta sia esaminata senza prevenzione.

Si faccia pure astrazione da ogni simpatia che la sventurata condizione del mio paese potrebbe ispirare; noi altro non domandiamo se non una retta ed equa amministrazione dei nostri diritti e delle lagrime nostre. E questa amministrazione rigorosa, ma imparziale ed indipendente da qualsiasi prevenzione, io ardisco con piena fiducia sperarla soprattutto da parte di V. M., da quello spirito di alta giustizia che Ella ha le tante volte in modo così magnanimo manifestato.

Ma, o Sire, restringendomi a domandare giustizia pel mio paese, non potrei nondimeno dimenticare le circostanze che in speciale maniera me ne fanno un dovere e che saranno senza dubbio di gran peso agli occhi di una generosa equità.

Il diritto positivo ed storico nella causa dei Ducati trovatisi d'accordo coi voti della loro numerosa e leale popolazione, co' suoi più cari e sacri interessi, quelli della propria nazionalità, V. M. non fu mai indifferente alla voce dei popoli oppressi, testimonia l'intera Europa.

Vi degnere, o Sire, di aver anche compassione delle sofferenze, dell'ingiusta oppressione a cui gli abitanti dello Schleswig-Holstein dovettero sottostare, per aver voluto rimanere fedeli alle tradizioni del loro paese, alla lingua ed ai costumi dei loro padri. Da me, dalla riuscita de' miei reclami essi aspettano la fine del loro mali, e oso dirlo, è per questo, è in ragione di queste speranze che non potrei sottrarmi al dovere di far valere i diritti ereditari che mi sono devoluti.

È d'altra parte evidente che la tanto discussa questione dei Ducati ha oggidì sotto più di un riguardo una grandissima importanza, la quale va ben oltre gli interessi materiali immediatamente impegnativi. Essa eccita un vivo e appassionato interesse, tale che vi sarebbero forse gravi inconvenienti nel non apprezzarne gli effetti secondo il loro giusto valore. L'intera Alemagna ne è commossa. Basta gettare un colpo d'occhio su tutti i paesi tedeschi dalle rive del Reno a quelle del Baltico, e vedersi convincersi che gli animi non vi saranno mai soddisfatti, che la pace e la pubblica tranquillità non vi saranno mai ristabilite su solidi basi, che finalmente il focolare delle rivoluzioni non vi sarà mai spento se la questione dei Ducati non vi sia risolta conforme alle leggi dell'equità e agli interessi della nazionalità; se questo paese non sia infine sottratto al dominio straniero e reso al suo legittimo sovrano. Non potrebbe prendersi abbaglio; ogni decisione in opposto senso non sarebbe mai se non prov-

visoria agli occhi di quaranta milioni di tedeschi. Se anche si tentasse di rivestire simile decisione delle forme più solenni per la nazione, sarebbe sempre una lotta da cominciare da capo. E senza dubbio inutile il più oltre dilungarsi sui pericoli di tale stato di cose; sono pur troppo evidenti.

E quegli che domanda giustizia in nome di un diritto per tanti titoli venerabile e sacro, in nome degli importanti interessi onde lo ha fatto depositario il destino, non potrebbe credere di agire secondo gli intendimenti di V. M., che la sorte gli offre l'occasione di secondare le nobili imprese di cui l'Europa le va debitrice, e quei generosi sforzi che mirano a rendere giustizia agli interessi delle nazionalità, evitando i pericoli cui racchiudono i loro reclami; come lo hanno proclamato testè davanti l'Europa intera eloquenti parole.

Sottoponendo con fiducia la questione al diritto al retto giudizio di V. M., ardisco sperare, o Sire, che la nobile causa affidatami troverà un più valido appoggio nelle mire elevate, nei generosi sentimenti onde voi siete animato.

Guardando indietro sulla mia vita passata trovo dolorose rimembranze. Io pure ebbi da lottare contro la nemica sorte; io pure ebbi a sopportare terribili rovesci, e se fossi permesso un moto d'orgoglio, soggiungerei: e io pure non mi sono mai perduto d'animo; non ho mai rinunciato alla speranza, nè soprattutto al mio dovere. Voglia la Provvidenza concedere a me pure, in ben più modeste proporzioni, quel felice successo di cui uno dei Sovrani più illustri e uno delle più potenti Corti d'Europa offrono sì glorioso esempio.

Quando ricordo i bei giorni che mi fu permesso di passare in Francia alla Corte di V. M., allorché io ero condotto per renderle omaggio del sensi che per tanti rispetti le sono dovuti, la memoria del magnanimo interesse palesatomi da V. M. e delle parole benigne che mi fece l'onore di dirmi, si presenta viva alla mia mente. Mi è dolce il soffermarmi, e mi pare che questa bella rimembranza mi sia arra per l'avvenire.

Aspetto perciò senza timore la decisione che V. M. vorrà prendere intorno alla mia buona e retta causa. Pieno di fiducia lo spero che ella non vorrà mai respingere una rivendicazione di diritti la cui legittimità non potrebbe di certo essere messa in dubbio; che si degnarà al contrario di accogliere con generosa benevolenza i miei reclami, e accordar loro il potente appoggio del suffragio della Francia.

Ho l'onore di essere, ecc.

Firma. FEDERICO.

Gotha, 2 dicembre 1863.

A questa lettera S. M. Napoleone III fece la risposta seguente:

Mio cugino,

Ho letto con vivo interesse la lettera da voi scritta, e mi affretto a rispondervi. Nulla trovo di più onorevole che di essere il rappresentante di una causa che si appoggia sulla indipendenza e sulla nazionalità di un popolo; e da questo lato potete fare assegnamento sulla mia simpatia. Io sarò sempre logico nella mia condotta. Se ho combattuto per l'indipendenza italiana, se ho alzato la voce per la nazionalità polacca, non posso verso l'Alemagna aver altri sentimenti, nè obbedire ad altri principi. Ma le grandi Potenze sono vincolate dalla convenzione di Londra, e soltanto la loro riunione potrebbe risolvere agevolmente la questione che vi interessa. Sotto questo aspetto adunque, come sotto molti altri, mi dispiace grandissimamente che l'Inghilterra abbia rifiutato di assistere al Congresso da me proposto.

È increscioso che la Dieta non sia stata consultata sui diritti di un Ducato che fa parte della Confederazione Germanica; la Danimarca pure potè avere dei torti verso la Germania, ma deplorò d'altra parte che la Confederazione abbia creduto di intervenire nell'Holstein prima che fosse stata decisa la questione di successione; imperocché l'intervento che può cagionare molte gravi complicazioni non scioglie tale questione, e se la Danimarca fosse oppressa da potenti vicini, la opinione pubblica in Francia si metterebbe dalla sua parte.

So adunque sinceri voti perchè i vostri diritti sieno presi ad esame dalla Dieta Germanica, che la deliberazione sia sottoposta ai sottoscrittori della convenzione di Londra, e che così il sentimento nazionale, che tanto energicamente si palesa in Alemagna possa di comune accordo ricevere una legittima soddisfazione.

Colgo con piacere questa occasione per offrirvi le assicurazioni della mia stima e della mia costante benevolenza.

Frattanto, mio cugino, prego Dio che vi abbia nella sua santa custodia.

Compiegne, 13 dicembre 1863.

NAPOLEONE.

Trattato di Londra del 14 novembre 1863 sull'unione delle Isole Ionie alla Grecia.

Art. I. S. M. la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda rinuncia, verso le condizioni qui sotto specificate, al protettorato delle isole di Corfù, Cefalonia, Zante, Santa Maura, Itaca, Cerigo e Paxò, colle loro dipendenze, cui il trattato firmato a Parigi il 5 novembre 1815 dai plenipotenziari della Gran Bretagna, d'Austria, di Prussia e di Russia ha costituito in un solo Stato libero e indipendente, sotto la denominazione di Stati Uniti delle Isole Ionie, posto sotto la protezione immediata ed esclusiva di S. M. il Re del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, de'suoi eredi e successori.

Le Loro Maestà l'Imperatore d'Austria, l'Imperatore dei Francesi, il Re di Prussia e l'Imperatore di tutte le Russie accettano, verso le condizioni qui sotto specificate, l'abbandono che S. M. la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda fa del protettorato degli Stati Uniti delle Isole Ionie e riconoscono congiuntamente a S. M., l'unione dei detti Stati al Regno ellenico.

Art. II. Le Isole Ionie, dopo la loro unione al Regno di Grecia, godranno dei vantaggi d'una neutralità perpetua; e per conseguenza nessuna forza armata, ma-

vale o militare, potrà mai essere riunita o di stazione sul territorio o nelle acque di quelle Isole, oltre il numero strettamente necessario per mantenere l'ordine pubblico e per assicurare l'ossessione delle rendite dello Stato.

Le alte parti contraenti s'impegnano a rispettare il principio di neutralità stipulato del presente articolo.

Art. III. Come conseguenza necessaria della neutralità, di cui gli Stati Uniti delle Isole Ionie sono per tal modo chiamati a godere, le fortificazioni, costruite nell'isola di Corfù e nelle sue immediate dipendenze, essendo oramai senza oggetto, dovranno essere demolite, e la loro demolizione si eseguirà prima del ritiro delle truppe impiegate dalla Gran Bretagna ad occupare quelle Isole, nella sua qualità di Potenza protettrice. Questa demolizione si farà nel modo che S. M. la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda stimerà sufficiente ad adempiere le intenzioni delle alte parti contraenti.

Art. IV. La riunione delle Isole Ionie al Regno ellenico non recherà alcun cambiamento ai vantaggi ottenuti dalla navigazione e dal commercio in virtù di trattati e convenzioni concluse dalle Potenze estere col Governo di S. M. Britannica, nella sua qualità di protettrice degli Stati Uniti delle Isole Ionie.

Tutti gli obblighi che risultano dalle dette transazioni, come pure dai regolamenti attualmente in vigore, saranno mantenuti e strettamente osservati come per lo passato.

Per conseguenza, è inteso espressamente che i bastimenti ed il commercio esteri nei porti Ionici, e reciprocamente i bastimenti ed il commercio Ionici nei porti esteri, del pari che la navigazione tra i porti Ionici e quelli della Grecia, continueranno ad essere sottoposti allo stesso trattamento e collocati nelle stesse condizioni che prima della riunione delle Isole Ionie alla Grecia.

Art. V. La riunione degli Stati Uniti delle Isole Ionie al Regno di Grecia non infirmerà in nulla i principi stabiliti dalla vigente legislazione di quelle Isole in materia di libertà di culto e di tolleranza religiosa, per conseguenza i diritti e le immunità in materia di religione, sanciti dai capitoli I e V della Carta costituzionale degli Stati Uniti delle Isole Ionie, e specialmente il riconoscimento della Chiesa greca ortodossa, come religione dominante in quelle Isole; l'intera libertà di culto accordata alla Chiesa dello Stato della Potenza protettrice e la perfetta tolleranza promessa alle altre comunità cristiane, saranno mantenuti, dopo l'unione, in tutta la forza e il valore loro.

La protezione speciale garantita alla Chiesa cattolica romana, come pure i vantaggi, di cui essa si trova in possesso presentemente, saranno similmente mantenuti; e i sudditi appartenenti a questa comunità godranno nelle Isole Ionie della stessa libertà di culto, che fu loro riconosciuta in Grecia mediante il protocollo del 3 febbraio 1860.

Il principio della piena uguaglianza civile e politica tra i sudditi appartenenti ai diversi riti, sancito in Grecia dallo stesso protocollo, sarà similmente in vigore nelle Isole Ionie.

Art. VI. Le Corti di Francia, di Gran Bretagna e di Russia, nella loro qualità di Potenze malfavorevoli del Regno di Grecia, si riserbano a concludere un trattato col Governo ellenico intorno agli accordi che potranno esser resi necessari dalla riunione delle Isole Ionie alla Grecia.

Le forze militari di S. M. la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, saranno ritirate dal territorio degli Stati Uniti delle Isole Ionie nello spazio di tre mesi, o più presto se sarà possibile, dopo la ratifica del suddetto trattato.

Art. VII. Le Corti di Francia, di Gran Bretagna e di Russia si obbligano a comunicare alle Corti d'Austria e di Prussia il trattato che avranno concluso col Governo ellenico, in conformità dell'articolo precedente.

Art. VIII. Le alte parti contraenti convengono tra loro che dopo mesi in esecuzione gli accordi compresi nel presente trattato, le stipulazioni del trattato del 5 novembre 1815, concluso fra le Corti d'Austria, Gran Bretagna, Prussia e Russia, relativo agli Stati Uniti delle Isole Ionie, cesseranno d'essere in vigore, ad eccezione della clausola, colla quale le Corti d'Austria, di Prussia e di Russia hanno rinunciato ad ogni diritto o pretesa particolare che potessero avere su tutte o su alcune delle Isole o delle loro dipendenze, riconosciute dal trattato del 5 novembre 1815 come formanti un solo Stato libero e indipendente, sotto la denominazione di Stati Uniti delle Isole Ionie. Col presente trattato, le LL. MM. la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, l'Imperatore d'Austria, l'Imperatore dei Francesi, il Re di Prussia e l'Imperatore di tutte le Russie rinnovano e confermano la detta rinuncia la loro nome, pel loro eredi e successori.

Art. IX. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche verranno scambiate a Londra nell'intervallo di sei settimane, o prima potendo.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari lo hanno firmato, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatto a Londra, il quattordici novembre l'anno di grazia mille ottocento e sessantatre.

(L. S.) Russell, Wimpfen, Cadore, Bernstorff, Brunswick.

Gli abitanti del Dithmarschen, paese situato all'estremità occidentale dell'Holstein, sul mare del Nord, inviarono la seguente petizione alla Dieta Germanica:

Alta Dieta federale, Rinomato nella storia è il Dithmarschen. Sopra un territorio ricco e fertile di 24 miglia quadrate vive una popolazione rurale di oltre 70 mila anime. Ivi il coltivatore, possessore talvolta di molti beni, ma sempre agiato, prospera sulla sua libera terra, ed anche la classe degli operai gode interamente della proprietà fondiaria.

L'abitante del Dithmarschen conosce la storia ed il diritto della patria. Egli non ha solo un convincimento, ma, educato alla scuola d'una libera costituzione comunale, ha la virilmente difendere.

Da questi fatti risulta per esso il diritto di presentare la domanda onde siano incaricati. Voglia l'alta

Assemblea federale riconoscere al più presto la successione del duca Federico di Slesvig-Holstein-Augustenburg al governo del Ducato, e prendere i provvedimenti necessari affinché venga realizzato il suo diritto.

I Delegati del Corpo rappresentativo del Dithmarschen.

## FATTI DIVERSI

COMIZIO AGRARIO DI SANFRA — Adunanza generale.

Mercoledì scorso, 6 corrente mese, ebbe luogo l'Assemblea generale dei soci di questo Comitato Agrario. Nella medesima vennero proclamati a nuovi soci i signori Turvano cav. Giuseppe notaio, Rambaudi commend. Felice, Giulino caudice Antonio, Cravero Giuseppe fu Domenico, Sala Giorgio medico-veterinario, e Bonavia Carlo geometra agente, e presentati alcuni stampati e giornali pervenuti in dono al Comitato, i quali furono accettati dall'Assemblea con unanimi ringraziamenti per singoli donatori.

Il direttore dopo aver dato comunicazione della corrispondenza riguardante il Comitato, l'adunanza si occupò della formazione del bilancio per l'esercizio 1863, preventivamente preparato dal direttore stesso, il quale dopo matura discussione venne approvato. In detto bilancio la categoria che merita di essere specialmente presa in considerazione si è quella delle Premiazioni, la quale, malgrado le attuali critiche condizioni dell'Associazione Agraria Italiana per il mancato sussidio governativo e le strettezze del Comitato stesso, figura ancora come nello scorso anno nella somma di L. 400, da distribuirsi in premi a quegli agricoltori che meglio risponderanno ai quesiti che quanto prima verranno pubblicati e posti a concorso. Fattasi in seguito la proposta di nominare una Commissione per l'elaborazione dei quesiti, l'Assemblea unanimemente affidò tale carica al direttore il quale ringraziando l'adunanza dell'onorevole mandato affidatogli, promise di occuparsi di proposito onde presentarle al più presto possibile una serie di quesiti per la dovuta approvazione. Dopo di ciò l'adunanza procedette alla elezione del rappresentante del Comitato presso il Consiglio generale nella persona del signor Prato avv. Gio. Battista, il quale venne estratto a sorte nell'ultima sua adunanza del 20 dicembre scorso, e deliberò di partecipare al suo rappresentante le più sincere espressioni di grazie per il dispiegno fatto nell'interesse del Comitato.

In ultimo il direttore comunica all'Assemblea una circolare ricevuta dal Ministero degli Affari Esteri, unitamente ad una serie di campioni di estere sementi con preghiera di sottoporle ad esperimento precoce e di riferire analiticamente sull'esito finale delle medesime.

A tal riguardo venne deliberato di ringraziare il pre-fato Ministero e di prestare nel miglior modo di provvedere per corrispondere al filantropico desiderio del signor Ministro.

Dopo di che essendo esaurito l'ordine del giorno viene sciolta la seduta.

BORRINI S.

LETTURE PUBBLICHE. — Le letture scientifiche e letterarie ebbero principio la sera di venerdì scorso nel teatro di chimica di S. Francesco di Paola. L'onorevole deputato Torelli vi lesse una sua novella che riscosse gli applausi di un numeroso e scelto uditorio. Domani, lunedì, alla stessa ora avrà luogo la seconda lettura che sarà fatta dal prof. Dellipipi.

PUBBLICAZIONI. — È uscito in Torino dalla Tipografia G. B. Paravia e Comp. l'Annuario degli Istituti d'istruzione classica e tecnica e di educazione pubblica e privata nella città e provincia di Torino per l'anno scolastico 1863-1864, pubblicato dall'ufficio del Regio Provveditorato agli studi.

PREMI MILITARI. — Nella seduta del 7 corrente il Consiglio comunale di Pianoro nel circondario di Bologna stanziava unanime la somma di lire 100 da dare in premio ai soldati di quel Comune che ottengono la medaglia del valore militare.

## ULTIME NOTIZIE

TORINO, 11 GENNAIO 1864

leri S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

Il Senato del Regno nella tornata di sabato fece luogo dapprima alle interpellanze del senatore Chiesi al Ministro della Pubblica Istruzione sui disordini ultimamente avvenuti nell'Università di Bologna, alle quali il Ministro rispose assicurando che dal Governo furono date le opportune disposizioni onde non abbiano a rinnovarsi i lamentati inconvenienti.

Riprese poscia la discussione dello schema di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e reletti il 2.º e 3.º § dell'art. 11 già rimasti in sospeso, non che l'art. 31, ne adottò il 29 e 30 nei termini del progetto ed un articolo d'aggiunta da intercalarsi proposto dal senatore Piazza.

La Camera dei deputati nella tornata di sabato continuò la discussione dello schema di legge concernente la repressione del brigantaggio, alla quale presero parte i deputati Conforti, Melchiorri, Rattazzi, Bixio, Cannavina, Sineo, D'Ondes, Tecchio, Mancini, Crispi, Macchi, Bellazzi, i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra e dell'Interno, e il Relatore Castagnola.

Ne furono approvati otto articoli.

Il Ministro degli Affari esteri presentò un trattato concluso col Belgio pel riscatto del pedaggio sulla Schelda; e due trattati di commercio e navigazione stipulati coll'Inghilterra e colla Russia.

Leggesi nel Giornale di Napoli del 7:

Il prof. Ernesto Capocci, senatore del Regno e direttore del nostro Osservatorio Astronomico, cessava di vivere ieri, nelle ore antimeridiane.

La patria e la scienza fecero colla sua morte una grande perdita. Oggi alle tre pomeridiane n'ebbero luogo le solenni esequie, nella chiesa di S. Maria a Costantinopoli.

Il fiore di Napoli vi confluì tutto a rendere l'ultimo ufficio all'uomo in cui l'altezza dell'intelletto era pari all'eccellenza dell'animo.

## DIARIO

Il Re di Danimarca tornato da Gottorp nello Slesvig a Copenaghen ha nominato ministro provvisorio degli affari esteri il ciambellano Giorgio Quade, rappresentante del Governo danese a Berlino, e un nuovo ministro del ducato di Slesvig in persona del bar. Krogh. I commissari stabilirono a Kiel col nome di Reggenza ducale il governo del ducato d'Holstein. La Reggenza, la quale sarà composta di un presidente e di cinque membri, entrerà in ufficio domani amministrando a norma delle leggi vigenti e sotto il sindacato dei commissari medesimi. Il principe Federico continua dal canto suo a tener sede principesco a Kiel, non lascia di fare atti sovrani e ora intende, secondo riferiscono i telegrammi, di dichiarare quella città porto franco. Ora siccome i Danesi non hanno ancora abbandonato tutto il territorio di Rendsborgo nell'Holstein, i due non grandi ducati obbediscono, buono o mal grade a tre Governi i cui interessi sono diversi e i diritti in litigio.

La Dieta federale intanto oltrechè è messa in duro impaccio dalle reiterate note del Gabinetto inglese teme d'incontrare disobbedienza nell'Austria e nella Prussia se mai ella decida nella quistione secondo la proposta della Baviera e degli altri Governi minori che vi fanno la maggioranza a favore del Principe. All'Austria e alla Prussia, se forse non importa loro grandemente che nei Ducati governi più questo che quell'altro sovrano o quand'anche parteggiassero meno apertamente degli altri sovrani tedeschi pel duca Federico, importa assai di tener lontani dal territorio alemanno i segnatari del trattato di Londra. Vogliono quindi procedere in tutto consideratamente e legalmente, non coll'avventatezza degli altri Confederati i quali non vorrebbero né potrebbero, a loro avviso, assumersi la responsabilità e i danni d'una guerra esterna. Dichiarò a questo proposito la *Corrispondenza Generale* di Vienna che il Governo dell'Imperatore Francesco Giuseppe è risoluto di mantenersi fermo nella legalità, vale a dire di astenersi da qualunque atto proprio a provocare apertamente l'intervento straniero. Asseverato poi che l'occupazione dello Slesvig, proposta dalle due Potenze maggiori, non mira ad altro che a costringere la Danimarca a rispettare i diritti dell'Alemagna e ad assicurare al ducato uno stato autonomo nel complesso della Monarchia danese, la *Corrispondenza* aggiunge che siffatto provvedimento non deve pregiudicare in nulla la quistione della successione.

Lo Slesvig è fuori del territorio federale, essa dice, e non è da dimenticare che l'articolo 35 dell'Atto finale di Vienna non autorizza la Confederazione a far la guerra o la pace che per la difesa sua propria e per quella de' suoi membri. L'ingresso delle truppe federali nello Slesvig, badisi bene, se il duca di Augustenbourg s'insediava qual sovrano di fatto dell'Holstein e quale pretendente allo Slesvig, sarebbe considerato come una guerra aggressiva della Confederazione per conquistare un territorio straniero. — Quanto alla Prussia quel Governo non pare maggiormente disposto dell'Austria a sottomettersi senza restrizioni ad una decisione federale sulla successione del principe Federico nei due ducati. In una circolare del 28 dicembre agli agenti diplomatici della Prussia presso le Corti tedesche il signor De Bismarck espone nuovamente la teoria che solo al Governo prussiano spetta di giudicare del momento opportuno di ripudiare il protocollo di Londra. « Io non comprendo, ha detto testè lo stesso ministro alla Commissione del prestito, che si parli sempre di politica alemanna e nazionale. Per me una sola è la politica prussiana: quella che si fonda sul tornaconto della Prussia. »

In quella conferenza, che fu la sera del 5 corrente, il signor De Bismarck sostenne davanti la Commissione a tutto suo potere le ragioni del prestito dei dodici milioni di talleri rispondendo, come nota una lettera da Berlino, con istraordinaria compiacenza a tutte le obiezioni che gli venivano mosse dai membri della Commissione. Ma un telegramma da Berlino 9 annunzia che la Commissione rigettò all'unanimità il disegno di legge del prestito chiesto dal Governo.

Più fortunato del signor De Bismarck è il signor De Roon. Rispondendo questi nella Camera dei deputati, mentre stavasi disputando sul bilancio della marina, al rimprovero di non aver comperato per la Prussia due navi corazzate che stanno ora sotto sequestro in Inghilterra, dichiarò di sperare che il Governo prussiano compererà non solo le due navi in quistione, ma molte altre ancora. E la Camera plaudì alla sua dichiarazione.

Ma questa dimostrazione non toglie che nelle controversie di amministrazione interna i membri della seconda Camera della Dieta del Regno non continuino a dar segni di ostilità all'intero Gabinetto. Sopra proposta del deputato De Forckenbeck la



CASSA ECCLESIASTICA DELLO STATO

Avviso d'Asta

Si rende noto che, in seguito all'offerta d'aumento del decimo stata presentata nel tempo utile per l'acquisto del predto, situato nel territorio di Toiti, vocabolo Torre Baldo, alle ore 10 antimeridiane, del giorno di sabbato 16 corrente gennaio, avranno luogo i nuovi incanti, avanti l'ufficio di giudicatura del suddetto luogo, in base al prezzo di L. 31,104.

La perizia ed il capitolato delle condizioni che regolar devono la vendita, sono visibili nell'ufficio suddetto.

STRADEFERRATE di Stradella e Piacenza

Si prevengono i signori Azionisti che a cominciare dal giorno 9 dell'imminente mese di gennaio in avanti, dalle ore 2 alle 4 pomeridiane, saranno pagati gli interessi del 2.º semestre 1863 ed il dividendo al 30 giugno ultimo scorso, stati determinati dal Consiglio d'Amministrazione in L. 16 per caduna azione, cioè:

Interessi del 2.º semestre 1863 L. 12 50
Dividendo del 1.º id. 3 50
Totale L. 16 00

Torino, il 26 dicembre 1863. L'AMMINISTRAZIONE.

CASSA GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Generale in sua seduta del 7 corrente ha deliberato il dividendo del semestre a tutto dicembre scorso, di Ital. L. 6 per azione.

Tale dividendo verrà pagato a partire dal 15 corrente mese, e 3 giorni dopo la presentazione dei titoli, in Genova, presso la sede della Società; in Torino, presso la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.

Genova, 8 gennaio 1864. LA DIREZIONE.

SOCIETA DELLA Ferrovia da Genova a Voltri

Il Consiglio d'Amministrazione nella sua seduta del 21 corrente ha fissato l'Assemblea generale degli Azionisti per il giorno di giovedì 23 gennaio 1864, a mezzogiorno, nel palazzo Mameli, in via Carlo Alberto, num. 12 (ove trovasi attualmente l'ufficio della Società) in una delle sale dell'Associazione di Mutua Assicurazione Marittima, posta gentilmente a disposizione della Società dalla stessa onorevole Associazione per lo scopo anzidetto.

Si tratterà del resoconto dell'Amministrazione e del contratto di cessione della ferrovia al Governo.

A norma dell'art. 21 degli Statuti sociali gli Azionisti aventi diritto di intervenire all'Assemblea dovranno depositare le loro azioni, almeno un giorno prima di quello fissato per la radunanza, presso l'Ufficio della Società.

Genova, 22 dicembre 1863. LA DIREZIONE.

Società Anonima della ferrovia DA TORINO A SAVONA ed ACQUI

Scadendo il giorno 8 febbraio prossimo il secondo semestre 1863 degli interessi al 6 per 100 delle azioni sociali, si prevengono i corpi morali e gli altri possessori di titoli provvisori di azioni,

Che a partire dal detto giorno nella sede sociale in Torino, v.º Borgo Nuovo, num. 2, piano 1, si pagheranno le quote d'interesse sulle somme state regolarmente versate.

Annotazione del pagamento dovendosi fare sui titoli provvisori d'azioni, è indispensabile la loro presentazione al capo contabile della società.

185 IL CONSIGLIO D'AMMINISTR.

AVVISO

Scadendo col giorno d'oggi il termine stabilito dagli Statuti dell'Associazione tonitruaria (affatto distinta e separata dalle tonitruine Sarde, ora Italiane, stabilite in Torino), durativa anni 12, cominciati col 1 gennaio 1851, per la revisione del riparto della facoltà da essa accumulata, si fa sollecita la sottoscrizione di prevenire col presente avviso i rispettivi interessati, che, prelevati dalla facoltà stessa gli importi in essa versati dagli associati rimasti in vita, che non continuano il pagamento dei premi d'associazione, i quali devono essere loro restituiti, risultò spettare ad ogni messa del sociº sopravvissuti fior. 187,57 9/10, i quali potranno a piacere loro ritirare d'ora sottoscrivendo, o dalle sue rappresentanze, verso restituzione dei documenti da essa rilasciati, regolarmente quantanzati, in relazione al suo precedente avviso del 15 di 1 corrente mese.

Venezia, 31 dicembre 1863. La Direzione veneta delle Assicurazioni generali Il Direttore, S. DELLA VIDA. I Consiglieri: Nob. Gio. Conti, L. P. Pesaro Maurogonato. Il Segr. Aggiunto, G. V. Pinzi.

Presso l'UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE Torinese

(Già detta POMBA)

Via Carlo Alberto, 33, casa Pomba, Torino

VOCABOLARIO UNIVERSALE LATINO-ITALIANO E ITALIANO-LATINO

COMPILATO ED IN NUOVO ORDINE DISPOSTO

colla scorta dei migliori e più recenti lessici e vocabolarî pubblicati sin qui nell'una e nell'altra lingua in Alemagna, Francia, Inghilterra ed Italia

DA ANTONIO BAZZARINI

e dal cav. BERNARDO BELLINI professore di lettere greche, latine e italiane COLLA GIUNTA DI MODERNI ACCREDITATI VOCABOLARI RESI LATINI dal cavaliere TOMMASO VALLAURI Prof. di eloquenza lat. nella R. univ. di Torino. Due grossi volumi in-4.º

Il primo contenente la parte latino-italiana, di circa 1400 pagine. Il secondo contenente la parte italiano-latina, di 1700 pagine all'incirca, Prezzo dell'opera L. 100.

Alle Persone vogliose di quest'opera importante la nostra Casa ne farà l'immediata spedizione per posta, franco a domicilio, contro la lettera di domanda, con facoltà estendendo di ripartirne il pagamento in più rate mensili, bimestrali o trimestrali, purchè si possa realizzare in un anno dalla data della spedizione.

Le persone e gli istituti di educazione che ne prendessero cinque copie godranno anche il vantaggio di pagarne sole quattro, colla facilità della trasmissione postale in tutto il Regno Italiano.

I pagamenti dovranno sempre farsi col mezzo di vaglia postali a favore dell'Unione Tipografico editrice in Torino.

Per chi preferisse rivolgersi ai librai nostri corrispondenti, i medesimi son messi in grado di praticare le stesse condizioni

ENCICLOPEDIA ELEMENTARE

DIZIONARIO DI COGNIZIONI UTILI

specialmente

ALLA STUDIOSA GIOVENTU' ITALIANA.

OPERA INTERAMENTE RIVEDUTA

dal cavaliere professore NICOMEDE B'ANCHI

Preside del Liceo del Carmine di Torino

Si pubblica a dispense settimanali di 48 pagine in-16.º grande, con bella carta, nitidi caratteri e moltissime incisioni inserite nel testo, al prezzo di cinquanta centesimi caduna. E pubblicata la dispensa 36.

L'opera sarà compresa in 10 volumi di 10 dispense ciascuno, ogni volume in brochure con coperta stampata L. 5. Legato all'Inglese con doratura sul dorso e piano per premio o strema L. 6.

DIZIONARIO DEI SINONIMI

DELLA LINGUA ITALIANA

DI ZECCHINI (S. P.)

Edizione con molte correzioni ed aggiunte. Torino, 1863. 1 vol. in-16.º Prezzo L. 5.

COMUNE DI ORVIETO

AVVISO DI APP. LTO

Con atto di questo pubblico Consiglio in data 19 aprile anno corrente, essendosi deliberata la costruzione di un acquedotto per acqua potabile in tubi di ghisa, s'invitano tutti coloro ai quali piacesse concorrere a tale impresa a far pervenire a questo municipio, franche da ogni spesa ed in carta da bollo, le offerte di ribasso sulla somma di lire Italiane 275,000 ammontare dell'opera secondo la perizia compilata dall'ingegnere idraulico signor Luigi-Claudio cav. Ferrero di Torino.

Le offerte saranno inviate chiuse in involto sigillato portante la soprascritta — Al sig. sindaco di Orvieto — Offerta d'appalto per l'acquedotto.

Le offerte per esser prese in considerazione dovranno esser accompagnate da un vaglia di lire italiane 10,000 o da cartelle del debito pubblico italiano di egual valore.

Il tempo utile a presentare le offerte di cui sopra resta fissato sino alle ore 3 pomeridiane del giorno 31 gennaio prossimo 1864; spirato il qual termine saranno immediatamente aperte in Orvieto alla presenza della Giunta municipale per essere prese in considerazione.

L'aggiudicazione verrà fatta dal pubblico Consiglio, il quale si riserva puranco la facoltà di non accettare veruna delle fatte offerte.

Seguita la deliberazione consultare, verrà restituito il vaglia di lire Italiane 10,000 a quegli oblatori le cui offerte non saranno state accettate.

All'effetto che possa apprezzarsi convenientemente l'idoneità dei concorrenti, sono essi invitati ad esibire insieme alle offerte i documenti comprovanti la buona esecuzione per parte loro di altri lavori del genere di quelli compresi nel presente appalto.

Il progetto corredato degli analoghi disegni ed il relativo capitolato d'oneri trovansi depositati per maggior comodo dei signori aspiranti in Firenze ed in Orvieto presso le rispettive segreterie comunali, ed in Torino nell'ufficio del suddetto signor ingegnere cav. Ferrero, posto in via Lagrange, num. 43, 3.º piano.

Orvieto, dal palazzo comunale, il 20 dicembre 1863. Il sindaco GIUS. RAVIZZA.

SOCIETA ANONIMA DELLA FERROVIA CAVALLERMAGGIORE-ALESSANDRIA

A mente della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione in data 7 gennaio 1864 E convocata l'assemblea generale straordinaria degli azionisti di detta società pel giorno di sabbato 30 corrente gennaio al mezzo giorno nella sala della direzione dell'ufficio della società, corso Principe Umberto, n. 11, pian terreno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Esposizione concernente lo stato attuale di progresso dei lavori della linea. 2. Relazione dell'operato del consiglio d'amministrazione in ordine al prestito con emissione di obbligazioni, assunto dai diversi comuni interessati nella linea ferroviaria per il pagamento delle loro azioni, onde riportarne la razione dell'assemblea generale.

Gli azionisti che intendono intervenire a quest'assemblea generale, dovranno esser muniti del biglietto d'ammissione, il quale verrà loro rilasciato sino alle ore 11 antimeridiane del giorno stesso della convocazione dell'assemblea dal suddetto ufficio della società ove consti dal certificato provvisorio d'azioni la loro qualità d'azionisti.

L'azionista può farsi rappresentare, e a tale effetto sarà valdo il mandato espresso nel biglietto d'ammissione purchè il mandato sia conferito ad un azionista che abbia diritto d'intervenire all'assemblea generale.

E fatta però riserva ai comuni e corpi morali di farsi rappresentare da un mandatario anche non azionista. Ventì azioni danno diritto ad un voto; Nessuno può avere più di venti voti, sia in nome proprio che come mandatario, qualunque sia il numero delle azioni che rappresenti. Torino, il 9 gennaio 1864. Per l'amministrazione Il capo ufficio BEEB.

BILANCIO DELLA CASSA GENERALE

Genova, li 31 Dicembre 1863.

Table with columns: Attivo, Passivo. Rows include: Cassa effettiva, Effetti, Portafoglio ed anticip., Spese di 1.º stabilimento, Azionisti per saldo azioni, Fondi pubblici e valori industriali, Debitori diversi, Capitale, Conti correnti, Effetti a pagare, Dividendi a pag. s. depositi, Dividendi dell'ult. sem. azioni, Id. arretrati, Corrispondenti, Profitti e perdite del sem., Risconto del portafoglio, Creditori diversi, Fondo di riserva.

NON PIU' MEDICINA — LA SALUTE PERFETTA restituita senza medicina, senza purga e di lieve spesa

LA REVALENTA ARABICA DU BARRY, DI LONDRA

Guarisce radicalmente le cattive digestioni (dipepsie), gastriti, nevralgie, stitichezza abituale, emorroidi, glandole, ventosità, palpitazioni, diarrea gonfiosità, capogiro, suffocamento d'orecchi, acidità, pituita, emicrania, nausea e vomiti dopo pasto ed in tempo di gravidanza, dolori, crucezze, granchi, spasmi ed infiammazione di stomaco, del Viscere, ogni disordine del fegato, nervi, membrane mucose e bile, insonnia, tosse, oppressione, asma, catarro, bronchite, tisi (consumazione), impetigini, eruzioni, malinconia, deperimento, diabete, reumatismo, gotta, febbre, isteria, nevralgia, visio e povertà del sangue, idropisia, sterilità, flusso bianco, i pallidi colori, mancanza di freschezza e di energia. Essa è pure il miglior corroborante per fanciulli deboli e per le persone di ogni età. Questo delizioso alimento ha operato 65,000 guarigioni in casi nei quali ogni altro rimedio era stato vano e tutta speranza di salute abbandonata. — Casa HARRY DU BARRY & C.ª, 2, via Oporto, e 31, via della Provvidenza, Torino, e presso tutti i droghieri e farmacisti in tutte le città. — PREZZI in scatole di mezza libbra L. 2 50 — di una libbra L. 4 50 — di 2 libbre L. 8 — di 5 libbre L. 17 50 — di 12 libbre L. 36 — Doppia qualità 10 libbre 62 franchi. — Spedizione contro vaglia postale.

Si è ricevuta la gradita e sempre opportuna missiva del signor X. 107

CAVALLO DA VENDERE Morello, elegante; perfettamente addestrato per trarre Via Provvidenza, n. 31. 205

FALLIMENTO di Ferrero Domenico, già negoziante da vino, e domiciliato in Torino, nel Borgo di San Donato, casa Buridano.

Si avvisano i creditori verificati e giurati, od ammessi per provvisione, di comparire personalmente, oppure rappresentati dai loro mandatari, alla presenza del signor giudice commissario Pietro Ceresole, all'14 del corrente mese, alle ore 9 pomeridiane, in una sala del tribunale di commercio di Torino, per deliberare sulla formazione del concordato, a termini di legge Torino, il 7 gennaio 1864

Avv. Massaro a sost. segr. 199 ATTO DI CITAZIONE Ad istanza del signor don Giuseppe Lasagno priore di Fialle, ora risiede, fu cedere Beni Bernardo addetto al tribunale di circondario di Torino con atto del 31 dicembre ultimo scorso, cioè il signor Giuseppe e Francesco Lombardi, il primo di domicilio, residenza e dimora ignoti, e l'altro domiciliato a Nizza Marittima, a comparire in via sommaria semplice nel termine di giorni 10 quanto al Giuseppe e di giorni 60 quanto al Francesco, nantì il tribunale predetto per la condanna al solidario pagamento a favore del signor istante della somma di L. 1794 ammontare di retribuzione mensile a lui dovuta a tutte le scorse mesi di dicembre comprese L. 50 di piccole provvista, oltre le successive in ragione di lire 90 mensili sino a che l'educazione ed istruzione degli Francesco ed Alfonso Lombardi, rimarrà affidata al predetto don Lasagno. Torino, 9 gennaio 1864. Rossi sost. Rol.

6044 SUBASTAZIONE. Nel giudizio di subasta promosso da Francesco Guglianetti, dimorante in Torino, contro Rosalia Didier della Motta, moglie al cavaliere Carlo Nerini, dimorante in Parigi, quale erede del cavaliere Giuseppe Didier della Motta, debitrice, e contro Luigia Deregibus vedova Candelo, domiciliata a S.ª piola, terza posseditrice, d'una casa posta in territorio di Civalta, regione del Monastero, con annessa una piccola vigna, giardino e cespugli, di are 83 circa in tutto, descritta a catasto col numeri di mappa 304, 305, 306, 313, 326, 327 della sezione II, in seguito a decreto del tribunale del circondario di Torino del 7 aprile dicembre, venne redatto dal sostituto segretario Perinelli, il 21 di questo stesso mese, bono venale, con cui si annunziava l'acquisto avanti detto tribunale dei suaccennati stabili in due lotti al prezzo di L. 1865 il primo e 3730 il secondo, ed alle condizioni approvate con sentenza 23 ottobre ultimo scorso. In esso bando tenorizzate, alle ore 10 del mattino, dell'12 gennaio del prossimo venturo anno 1864, quale incanto veniva già per errore materiale indicato per le ore 10 del corrente dicembre, con precedente bando redatto dallo stesso segretario sostituto Perinelli il 14 prossimo passato novembre.

Detto bando 21 dicembre 1863, venne pubblicato alla porta della casa d'abitazione, e della casa comunale della residenza della debitrice Rosalia Didier della Motta moglie Nerini in Parigi, in esecuzione del n.º 2, dell'art. 809, del codice di procedura civile, in conformità dell'art. 62 dello stesso codice, mediante pubblicazione alla porta esterna del tribunale, avanti il quale avrà luogo l'incanto e l'missione al procuratore del Re presso lo stesso tribunale, nel giorno di ieri dall'usciero Rolfe. Torino, il 29 dicembre 1863. Stobba sost. proc. del pov.

187 CITAZIONE Il signor Canuto Carlo residente in Torino, con atto di citazione dell'8 corrente gennaio dell'usciero Antonio Oberli, evocò

avanti la giudiziatura di questa città, sez. Dora, ed all'udienza che dall'ill.mo signor giudice della predetta sezione sarà tenuta il giorno 12 ore 9 di mattina, del prossimo mese di marzo, il Lorenzo Reval e Vittorio Martin, domiciliati a Tignes (Savoia), mediante affissione di due copie dell'atto stesso alla porta esterna della suddetta giudiziatura e consegna di altre due copie del suddetto atto al ministero pubblico presso il tribunale del circondario di Torino a senso degli articoli 61 e 62 del codice di procedura civile, affine di ottenere la risoluzione del contratto di cui in detto atto e la condanna del predetti Reval e Martin al risarcimento dei danni, colle spese tutte. Torino, 8 gennaio 1864. D'Aquillan sost. Magnago.

196 INVITO A CREDITORI Avendo il Gio. Battista Sonetto fu Battista dimorante a Torino, passato sotto il 14 scorso novembre alla segreteria del tribunale di questo circondario, dichiarazione di accettare l'eredità del Domenico Brenza fu Pietro, passato ad altra vita il 16 aprile 1863, ab intestato, ed in stato nubile, nello spedale di Cottolengo; Invita perciò quelli che possano misurare ragioni sovra l'eredità suddetta, di presentare il loro titoli, che gli attribuiscono tali ragioni fra giorni 15 prossimi all'ufficio del procuratore capo Corini per valersene per la compilazione dell'inventario e provvedere, ecc. Torino, 9 del 1864.

REVOCA DI PROCURA GENERALE. Con atto 25 novembre 1863; rogato al sottoscritto notaio Martini insinuato a Perosa Argentina il 5 dicembre successivo, al numero 664, col dicit. in L. 8 80, il signor farmacista Giovanni Maria e geometra Giuseppe Semplice fratelli Galvagno hanno revocato in modo assoluto la procura generale da essi passata in capo del loro padre sig. farmacista Giuseppe fu Giovanni Claudio, residente in detto luogo, per atto ricevuto dallo stesso notaio il 18 ottobre 1853, insinuato a Pinerolo il 2 immediato novembre, al n.º 1931, con L. 18 60. In fede, Not. Martini Michele esercente in Cumiana.

AUMENTO DI SESTO O MEZZO SESTO Nel giudizio di subasta mosso dalla ragione di negozio Jamina contro Gaffio Giuseppe e terzi possessori, venne esposto in vendita all'incanto accennati 5 lotti, il primo su L. 150, il secondo su L. 150, il terzo su L. 420, il quarto su L. 1050 ed il quinto su L. 180, e furono, con sentenza del 6 corrente, deliberati il primo, terzo, quarto e quinto a Regis Michele, per L. 8200 quanto al primo, per L. 2500 quanto al terzo, per L. 4000 quanto al quarto e per L. 450 quanto al quinto, il secondo venne deliberato al notaio Bartolomeo Sargiano per L. 610. Il termine per far l'aumento di sesto a detti prezzi, o di mezzo sesto se sarà autorizzato, scade col 19 corrente mese.

Designazione degli stabili deliberati siti sul territorio di Vicoforte: Lotto 1. Casa, ala, prato ed orto, regione M.º, numeri di mappa 3332, 3374, di are 18, 9; Lotto 2. Prato, regione Mezzo, parte del numero di mappa 3371, di are 17, 83; Lotto 3. Altro, regione Montex, al numero di mappa 3237, parte del n.º 3238, di are 42, 86; altro stesso, stessa regione, numeri 3239, 3240 e parte del n.º 3238, di are 41, 91; Lotto 4. Altro, regione Montex, numeri di mappa 3271, 3215, di ettari 1, are 22, centiare 50; Lotto 5. Campo, già prato e ripa sottostante, regione Canata, al n.º 1983, parte del numeri 4984 e 4985, di are 50, 3. Mondovì, il 6 gennaio 1864. Martelli segr. sost.

Torino — Tip. G. Favale e C.º